



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI.**

Assunto il 21/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 1328

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5469 del 30/05/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ENTE "A.D.A.P. S.R.L. UNIPERSONALE" CON SEDE LEGALE IN COSENZA, DI N.1 EDIZIONE DI UN CORSO (A) DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LIBERA TRIENNALE PER "OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA", AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. N. 18/85..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n° 206 del 15/12/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. e ii. con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 11846 del 02/11/2015, con il quale la dott.ssa Edith Macri è stata designata Dirigente della "UOT Funzioni Territoriali" istituita presso il Dipartimento 7, "Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali";

VISTA la D.G.R. n. 329 dell'11/08/2016 e il D.P.R.G. n. 125 del 12/08/2016, con il quale è stato nominato il dott. Fortunato Varone Dirigente Generale del Dipartimento n.7 "Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali";

VISTO il D.D.G. n. 13194 del 31/10/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale, "nelle more del completamento del processo di riorganizzazione degli uffici territoriali, della responsabilità della UOT istituita presso il Dipartimento n. 7 <SELS> alla dottoressa Edith Macri";

VISTA la Legge Regionale n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente circolare attuativa, approvata con deliberazione G.R. n. 3325 del 04/08/86 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività "libere" ex artt. 40 e 41;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs n. 281/97, il quale prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTI l'Accordo Stato –Regioni, repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011, *riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*; l'Accordo Stato –Regioni, repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, *riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011*;

VISTI la L. n. 1 del 4 gennaio 1990 (*Disciplina dell'attività di Estetista*); D.M. n. 352 del 21 marzo 1994 (*Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista*); il Dlgs. n. 59 del 26 marzo 2010 art. 78; Dlgs. 147 del 6 agosto 2012 art. 16; la L.R. n. 5 del 19 marzo 1999 (*Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della L. 4 gennaio 1990 n. 1*);

VISTA la L.n.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la L.R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria"

VISTO il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;

PREMESSO CHE:

- con nota n.1264 del 14/05/2018 acquisita agli atti della Regione Calabria al Prot. SIAR n°166711 del 14/05/2018, l'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" con sede legale ed amministrativa-didattica in Via Reggio Calabria, 12 – Cosenza, ha avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di n°1 Edizione di un corso libero di formazione professionale triennale, ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, così articolato: a) un corso biennale di qualificazione della durata di 1800 ore (1°

anno 900 – 2° anno 900); b) un 3° anno di specializzazione di 900 ore ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo di "Operatore del Benessere - Estetista" - numero massimo 15 allievi - onere omnicomprensivo a carico dei partecipanti €8.800,00 per il biennio (1° anno €4.400,00 – 2° anno €4.400,00) ed €4.400,00 per il 3° anno di specializzazione.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, Sig.ra Vitola Francesca, che si formalizza con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, per come di seguito esposta:

- 1) **autorizzare** l'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" a svolgere n°1 corso libero di formazione professionale triennale per il profilo di "Operatore del Benessere – Estetista", ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, strutturato nel modo seguente:
 - corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
 - prevedere lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo;
 - onere a carico di ogni partecipante €8.800,00 omnicomprensivo: 1° anno €4.400,00 – 2° anno €4.400,00;
 - numero massimo di allievi: 15, che abbiano assolto l'obbligo scolastico/prosciolti dall'obbligo;
 - sede formativa: Via Reggio Calabria, 12 - Cosenza;
 - corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
 - onere a carico di ogni partecipante: €4.400,00 omnicomprensivo;
 - numero massimo di allievi: 15, in possesso della qualifica di Operatore del Benessere - Estetista /requisiti di cui alla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990;
 - sede formativa: Via Reggio Calabria, 12 – Cosenza;
- 2) **di approvare** la proposta formativa presentata dall'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale", in quanto conforme alle disposizioni vigenti, in considerazione altresì che l'Ente risulta accreditato alla Regione Calabria per la formazione continua e superiore con decreto di accreditamento definitivo n°11598 del 09/08/2013 per n°15 allievi;
- 3) **di autorizzare** sin da ora l'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione. Le eventuali istanze d'inserimento potranno essere inoltrate, con comunicazione immediata e contestuale alla Regione Calabria, U.O.T.- Ufficio di Cosenza, purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta e la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 GG), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;
- 4) **di prevedere**:
 - gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Operatore del Benessere - Estetista", al termine del 2° anno di corso, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste per il biennio, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
 - l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Operatore del Benessere - Estetista", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- 5) **di dare atto** che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;

- 6) **di dare atto** che, ciascuna anno del corso è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio - UOT - unità operativa sede territoriale di Cosenza Linea 1, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare al suddetto Dipartimento la seguente documentazione:
- l'Elenco allievi e copia delle domande dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - il calendario didattico;
 - dichiarazione sostitutiva per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, che è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;;
 - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;
 - la relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;
- 7) di dover ricevere dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:
- a. alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;*
 - b. all'ammissione al corso esclusivamente dei soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;*
 - c. di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;*
 - d. all'inserimento, per ciascun corso, un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;*
 - e. all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;*
 - f. all'impegno a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;*
 - g. allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;*
 - h. alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare o di accreditamento;*
 - i. di aver ottemperato alle prescrizioni del D. Lgs n° 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123";*
 - j. di fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;*
- 8) **di dare atto** che poiché la comunicazione antimafia è stata richiesta tramite Servizio Banca Dati Nazionale, con PR_CSUTG_Ingresso_0038815_20180515, il provvedimento di autorizzazione è soggetto a revoca in caso di esito positivo, fermo restando che l'avvio del corso è subordinato al ricevimento della suddetta comunicazione ovvero decorsi trenta giorni;
- 9) **di dare atto** che questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;
- 10) **di dare atto** che questo Ufficio ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- 11) **di dare atto** che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;
- 12) **di dare atto** che saranno rilasciate le relative certificazioni delle competenze al termine degli scrutini e gli attestati in seguito allo svolgimento degli esami finali;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di autorizzare** l'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" allo svolgimento di n°1 corso libero di formazione professionale triennale per il profilo di "Operatore del Benessere - Estetista" strutturato nel modo seguente:
 - corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
 - prevedere lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo;
 - onere a carico di ogni partecipante €8.800,00 onnicomprensivo: 1°anno €4.400,00 – 2° anno €4.400,00;
 - numero massimo di allievi:15, che abbiano assolto l'obbligo scolastico/prosciolti dall'obbligo;
 - sede formativa: Via Reggio Calabria, 12 - Cosenza;
 - corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
 - onere a carico di ogni partecipante: €4.400,00 onnicomprensivo;
 - numero massimo di allievi: 15; in possesso della qualifica di Operatore del Benessere - Estetista /requisiti di cui alla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990;
 - sede formativa: Via Reggio Calabria, 12 – Cosenza;
- 2) **di approvare** la proposta formativa presentata dall'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" in quanto conforme alle disposizioni vigenti, in considerazione altresì che l'Ente risulta accreditato alla Regione Calabria per la formazione continua e superiore con decreto di accreditamento definitivo n°11598 del 09/08/2013 per n°15 allievi;
- 3) **di autorizzare** sin da ora l'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione. Le eventuali istanze d'inserimento potranno essere inoltrate, con comunicazione immediata e contestuale alla Regione Calabria, U.O.T.- Ufficio di Cosenza, purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta e la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 GG), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;
- 4) **di prevedere**:
 - gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Operatore del Benessere - Estetista", al termine del 2° anno di corso, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste per il biennio, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
 - l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Operatore del Benessere - Estetista", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- 5) **di dare atto** che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione;
- 6) **di dare atto** che, contestualmente all'avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Dipartimento - UOT - unità operativa sede territoriale di Cosenza Linea 1:
 - l'Elenco allievi e copia delle domande di iscrizione e/o dei Contratti formativi, dei documenti di

riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;

- il calendario didattico;
- dichiarazione sostitutiva per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, che è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;
- la relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs 81/2008;

7) di dover ricevere dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:

- a. alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;*
- b. all'ammissione al corso esclusivamente di soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;*
- c. all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede.*
- d. di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;*
- e. all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria;*
- f. all'impegno a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;*
- g. allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;*
- h. alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare o di accreditamento;*
- i. di dare atto di aver ottemperato alle prescrizioni del D. Lgs n° 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123";*
- j. di fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso.*

- 8) **di dare atto** che poiché la comunicazione antimafia è stata richiesta tramite Servizio Banca Dati Nazionale, con PR_CSUTG_Ingresso_0038815_20180515, il provvedimento di autorizzazione è soggetto a revoca in caso di esito positivo, fermo restando che l'avvio del corso è subordinato al ricevimento della suddetta comunicazione ovvero decorsi trenta giorni;
- 9) di dare atto che questo Dipartimento si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;
- 10) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- 11) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;
- 12) di dare atto che saranno rilasciate le relative certificazioni delle competenze al termine degli scrutini e gli attestati in seguito allo svolgimento degli esami finali;
- 13) di notificare copia del presente provvedimento all'Ente "A.D.A.P. s.r.l. Unipersonale" e di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la pubblicazione.

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (*laddove prevista*).
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VITOLA FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)